



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 dicembre 2019  
(OR. en)

14207/19

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0324 (NLE)**

---

**AVIATION 231  
RELEX 1053  
ISR 2  
OC 13**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

---

**DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**sulla conclusione, a nome dell'Unione,  
dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato,  
e il governo dello Stato di Israele, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro<sup>1</sup> ("accordo") è stato firmato il 10 giugno 2013, con riserva della sua conclusione, in conformità della decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all'accordo in conformità dell'atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea<sup>3</sup> è stato firmato il 19 febbraio 2015 in conformità della decisione (UE) 2015/372 del Consiglio<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

<sup>2</sup> Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 64 del 7.3.2015, pag. 3.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 1).

- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) È opportuno che l'accordo sia attuato conformemente alla posizione dell'Unione, secondo cui i territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967 non fanno parte del territorio dello Stato di Israele.
- (5) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2013/398/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12<sup>1</sup>, *Commissione/Consiglio*, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 6 della decisione 2013/398/UE non sono più necessarie. L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015, *Commissione/Consiglio*, Causa C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

### *Articolo 1*

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d'Israele, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione<sup>1</sup>.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo.

### *Articolo 3*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), dell'accordo concernenti l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato IV dell'accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

---

<sup>1</sup> Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

*Articolo 4*

L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---